

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
 concernente l'approvazione del progetto e del preventivo  
 e il sussidiamento delle opere di colonizzazione del sig. Quadri Camillo  
 in località Roggione, nel Comune di Taverne

(del 5 settembre 1956)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

Nel quadro del raggruppamento dei terreni nel Comune di Taverne-Torricella, viene ad inserirsi un'opera di colonizzazione e precisamente quella del sig. Quadri Camillo di Camillo, oggetto del presente messaggio.

Da vari anni il sig. Quadri mediante continue ed appropriate compere e permutate, limitate alla zona «Roggione» è riuscito a raggruppare privatamente una superficie di terreno coltivo di circa 6 ha., che in seguito potrà estendere a circa 8 ha. perchè, essendo la zona favorevole per l'esecuzione di opere di colonizzazione, in sede di raggruppamento terreni si potrà assegnare, nei limiti della zona approvata dalle Autorità cantonali e federali, quei terreni che oggi sono ancora di terzi e per cui una soluzione bonale di permuta trova degli ostacoli per una rapida realizzazione. A questo proposito le Autorità federali, durante l'esame preliminare della pratica, hanno precisato di subordinare il versamento dei sussidi alla condizione che l'area che interessa l'opera di colonizzazione risulti interamente raggruppata. Ciò non sarà difficile perchè il terreno si trova in zona discosta, in parte trascurato e da bonificare.

Le previste opere di colonizzazione comprendono le costruzioni della casa colonica e della stalla-fienile, con i relativi servizi di rimessa, fossa del colaticcio e concimaia. I progetti sono stati allestiti dallo studio capom. R. Manetti di Bellinzona e i relativi piani e preventivo sono stati approvati dai competenti Uffici cantonali e federali. Quale sedime di costruzione è scelto quello a valle della strada di comunicazione tra Taverne e Bedano, perchè ritenuto il più favorevole per i servizi dell'azienda e per un futuro impianto di fertirrigazione. La casa colonica è allineata all'esistente magazzino silos per patate e distaccata dalla nuova stalla, in modo da poter permettere un possibile ampliamento. Consta di due piani, il seminterrato ad uso magazzino - cantina e lavatoio, il piano rialzato per l'abitazione del sig. Quadri, comprendente cucina, tinello, tre camere e servizi di gabinetto con bagno.

La stalla, per sfruttare l'andamento planimetrico del terreno, è prevista a una quota più bassa (ml. 250) del piano stradale. In questo modo sono resi più pratici i servizi del fienile e dei silos, si ottiene una vasta rimessa per carri, sotto la terrazza di raccordo alla strada e si agevola lo spandimento del letame e del colaticcio. Può contenere 8 capi grossi e 6 piccoli, risulta del tipo longitudinale con portelle d'alimentazione dal corridoio carraio. Il fienile, i silos, la fossa del colaticcio risultano proporzionali e idonei alle esigenze dell'azienda.

Il preventivo di spesa riveduto in Fr. 104.000,— corrisponde per quantità e prezzi unitari alle esigenze del progetto.

In osservanza alle odierne disposizioni delle Autorità federali per stabilire l'aliquota del sussidio da corrispondere al colonizzatore, è stata allestita la stima della futura azienda. La perizia redatta dal sig. ing. agr. A. Genucchi del Dipartimento dell'agricoltura (allegata in atti) fissa il limite massimo di aggravio a Fr. 73.200,—, che diminuito degli oneri ipotecari esistenti (26.200,—) si riduce a Fr. 47.000,—; ciò porterebbe a contribuire con sussidi nella massima proporzione consentita e cioè il 50 % (25 % Cantone e 25 % Confederazione).

Però in considerazione del fatto che il sig. Quadri Camillo esercita, oltre all'agricoltura, anche una parziale attività commerciale (negozio di sementi), abbiamo esaminato ulteriormente il caso in accordo con le Autorità federali. Queste ultime, con lettera in data 18 agosto 1956, convalidavano la possibilità di sussidiamento su un preventivo di Fr. 104.000,— e in riguardo all'aliquota di sussidio precisavano:

« Per fissare la quota di sussidio, abbiamo dovuto prendere in considerazione, non soltanto i criteri che vi sono noti da altri casi, ma anche il fatto che il sig. Quadri esercita un commercio, oltre ad essere agricoltore. E' però difficile stimare in che misura questo commercio influisca sulla attuale situazione finanziaria e quindi sulle possibilità di finanziamento delle opere di colonizzazione. Abbiamo dovuto farci una opinione in merito. Tenuto conto delle condizioni particolari crediamo che sia giustificato proporre un sussidio del 20 %. Siamo in grado di comunicarvi che l'Amministrazione federale delle finanze, condivide il nostro parere ».

Da parte nostra accettiamo queste conclusioni. Per quanto esposto, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Canevascini*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Stefani*

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione e il sussidiamento delle opere di colonizzazione del sig. Quadri Camillo in località « Roggione » nel Comune di Taverne

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 5 settembre 1956 n. 647 del Consiglio di Stato

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il progetto e il preventivo di spesa delle opere di colonizzazione in località Roggione, Comune di Taverne-Torricella, di proprietà sig. Quadri Camillo di Camillo, sono approvati.

*Art. 2.* — E' stanziato a favore di queste opere un sussidio cantonale del 20 % sull'importo della spesa prevista in Fr. 104.000,—, ossia al massimo franchi 20.800,— da portare in aumento al credito a bilancio per l'edilizia rurale.

*Art. 3.* — Le costruzioni saranno eseguite sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto).

*Art. 4.* — Il versamento del sussidio è vincolato all'obbligo di eseguire sul comprensorio di colonizzazione il completo raggruppamento e potrà essere eventualmente ridotto se la superficie della proprietà raggruppata non raggiunge almeno 8 ha. di terreno agricolo.

*Art. 5.* — La concessione dei sussidi è pure vincolata alle condizioni previste dagli art. 2 e 3 del decreto legislativo 23 giugno 1947 sul sussidiamento delle opere di edilizia rurale.

*Art. 6.* — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e avrà effetto con lo stanziamento del sussidio della Confederazione e per l'importo di spesa da questa ammesso.

